

COMUNE DI FONTANETTO PO
(Provincia di Vercelli)

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

PUBBLICO DI NOLEGGIO CON

CONDUCENTE

INDICE

- Art. 1 – Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente
- Art. 2 - Disciplina del servizio
- Art. 3 – Modalità per il rilascio delle licenze (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 – Titoli preferenziali
- Art. 5 – Impedimenti al rilascio della licenza
- Art. 6 – Contenuti del bando
- Art. 7 – Rilascio della licenza
- Art. 8 – Sostituzione alla guida
- Art. 9 – Durata della licenza
- Art. 10 – Trasferibilità della licenza
- Art. 11 – Inizio del servizio
- Art. 12 – Vigilanza e sanzioni
- Art. 13 – Revoca della licenza
- Art. 14 – Decadenza della licenza
- Art. 15 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
- Art. 16 – Caratteristiche degli autoveicoli, verifica e revisione
- Art. 17 – Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 18 – Tariffe
- Art. 19 – Responsabilità nell'esercizio
- Art. 20 – Svolgimento del servizio
- Art. 21 – Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 22 – Obbligo dei conducenti degli autoveicoli
- Art. 23 – Divieti per conducenti di autoveicoli
- Art. 24 – Comportamento degli utenti
- Art. 25 – Vigilanza e contravvenzioni
- Art. 26 – Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali
- Art. 27 - Commissione consultiva
- Art. 28 – Servizio pubblico non di linea effettuato a mezzo veicolo a trazione animale
- Art. 29 – Disposizioni finali

Art. 1 – Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, costituisce servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 85 del 30 Aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 sul quale si esercita la competenza comunale, è disciplinato per le parti in vigore.

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 " Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea",
- b) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (G.U. n. 79 del 5 Aprile 1993)
- c) dal D.M. 20 aprile 1993;
- d) dal D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e dal Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e) dal D.P.R 24 Luglio 1977, n. 616;
- f) dalla L.R.. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";
- g) dalle disposizioni del presente Regolamento in base al quale i Comuni adottano il proprio regolamento ai sensi del 12° comma dell'art. 3 della L.R. n. 24/95.

Art.3 – Le modalità per il rilascio delle licenze per esercitare il servizio e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 15.
3. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di una licenza ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di licenza per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 Agosto L 985, n. 443,

- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente e attività di cui alle lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
6. Nei casi in cui al comma 5 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti rientrare immediatamente nella titolarità della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi;
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;
8. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società deve :
- a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
- b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa e sua ubicazione sita nel Comune o in uno dei Comuni facenti parte di un raggruppamento, così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della L. 21/92.
9. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa deve indicare:
- Luogo e data di nascita
 - Residenza in un Comune della Regione
 - Denominazione e ragione sociale
 - Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A
10. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 15/1968, comprendente data, luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
- I cittadini di stato estero (membro della CEE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;
- b) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza;
- d) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli
- e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- f) certificazione medica rilasciata da una Azienda U.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.
11. In caso di Società. la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:
- a) tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- b) i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azione;
- c) gli amministratori per ogni altro tipo di società.
12. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.
13. Se il soggetto richiedente è una Cooperativa devono essere prodotti:
- a) Statuto e Atto Costitutivo;
- b) Certificato d'iscrizione all' Albo Prefettizio;
- c) Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);

- e) Elenco dei Soci;
 - f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
 - g) Certificazione medica rilasciata dal un' Azienda U.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
14. Il Comune provvede d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario Giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia, ecc:) così come previsto dalla Legge 15/1968.

Art. 4 -Titoli preferenziali

Per l'assegnazione delle licenze di esercizio l' Amministrazione Comunale fissa titoli preferenziali ed il relativo punteggio per la formazione della graduatoria. Fra tali titoli preferenziali sono, di regola, compresi i seguenti:

- a) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità dei soggetti;
- b) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- c) la continuità, la regolarità, e l'efficienza dei servizi svolti;
- d) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- e) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

Art. 5 - Impedimenti al rilascio della licenza.

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza per il servizio di noleggio con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- d) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale.

Art. 6 - Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità dl veicolo;

Art. 7 - Rilascio della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 27. La licenza è riferita ad un singolo veicolo. E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più licenze per l'esercizio di noleggio con conducente, a condizione che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di licenze rilasciate.

2. Entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza deve essere presentato al Comune un certificato d'iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone.
3. Copia della licenza rilasciata deve essere inviata alla Provincia.

Art. 8 – Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

Art. 9 - Durata della licenza

La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 (dieci) anni, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12, 13, 14.

Art. 10 - Trasferimento della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare della licenza da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia diventato perennemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su conforme determinazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui al punto c) del comma 10 dell'art. 3, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Ove subentri nella licenza uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente comma, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali.

Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 11 - Inizio del servizio.

1. L'assegnatario della licenza comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 12 - Vigilanza e sanzioni

1. Le violazioni al Regolamento comunale compiute dal titolare della licenza, dipendente o collaboratore familiare, ecc, che non comportano la revoca o la decadenza della licenza stessa, sono punite ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale 24/95, con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa, si applica la sospensione della licenza per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare della licenza, dipendente o collaboratore familiare, ecc. dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca della licenza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa.

2 -La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.

3 Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente organo comunale sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art. 27. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia competente e l'ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di loro competenza.

Art. 13 - Revoca della licenza

1. La licenza comunale di esercizio viene revocata sentita la competente Commissione Consultiva nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio.
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante.
- c) quando, il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza o da uno di quelli facente parte di un raggruppamento di Comuni;
- d) quando l'autoveicolo da noleggio, senza la prescritta licenza, viene adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- e) quando l'attività non risulta mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio

2. Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti.

3 dei provvedimenti di revoca devono essere informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di propria competenza.

Art. 14 Decadenza della licenza

1. La licenza comunale di esercizio, decade, con conseguente obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei sottoelencati eventi:

- a) per mancata attivazione del servizio, salvo documentata causa di forza maggiore, entro il termine previsto dall'art. 11;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento di decadenza devono essere informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 15 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 27, tenendo presente i seguenti criteri:

- a) l'entità della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
- b) la distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
- c) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (ferrovie dello stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
- d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi degli artt. 82 e 87 del Codice della Strada

2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 della Legge Regionale 23 febbraio 1995. n. 24.

Art. 16 - Caratteristiche dei autoveicoli -Verifica e revisione.

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15.1.1992, n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:

- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" .
- b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero della licenza e lo stemma del Comune.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

3. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio di noleggio con conducente, devono essere muniti di marmite catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992 (G.U. n. 79 del 5.4.1993).

4. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Commissione Consultiva di cui all'art. 27, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della licenza. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 27, ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione deve renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, da inviarsi altresì alla Provincia.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvede alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.

Art. 17- Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 27. Il veicolo deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti. In tale ipotesi, sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
2. La suddetta sostituzione deve essere comunicata alla Provincia.

Art. 18 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono essere comunque determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art. 3 della legge 21/92.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti Uffici comunali e la Commissione di cui all'art. 27 ha il compito di verificarne l'esatta applicazione.
4. Qualora si riscontrino che non vengano applicate le tariffe vidimate, il titolare della licenza o chi eventualmente lo sostituisce, viene all'uopo diffidato. Dopo due diffide, la licenza può essere revocata ai sensi dell'art. 13.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dall'organo comunale.

Art. 19 - Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale - civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20 - Svolgimento del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. È facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto.

4. Nei Comuni di minori dimensioni è consentito ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge nazionale 21/92 che le autovettura immatricolate per il servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per il servizio di taxi.

5. Nei Comuni in cui non è esercito il servizio di taxi, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici.

Art. 21 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I Comuni nell'ambito dei Regolamenti di cui all'art. 3, comma 12 della L.R. n. 24/95 dettano le norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap nonchè il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30/3/1971 n. 118 e del regolamento approvato con D.P.R. 27/4/1978 n. 384.

Art. 22 - Obbligo dei conducenti degli autoveicoli.

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civiltà, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

2. In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 25 del presente Regolamento;

b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari, previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 23 - Divieti per conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;

b) portare animali propri sull'autoveicolo;

c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;

d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 24 - Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

a) fumare in vettura;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 25 - Vigilanza e contravvenzioni

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai dipendenti dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Art. 26 - Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni dell'organo comunale relative all'adozione ed alle eventuali successive modifiche del Regolamento, alla determinazione del numero di licenze ed all'approvazione delle tariffe, devono essere comunicate alla Provincia per la verifica di conformità al Regolamento Provinciale Tipo, ai sensi dell'art. 3 comma 12 della L.R. n. 24/95 nonché ai sensi dell'art. 5 comma 2 di tale legge.

Art. 27- Commissione Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle licenze, ciascun Comune provvede alla nomina di un 'apposita Commissione Consultiva, ai sensi del comma 4, dell'art. 4 della legge 21/92, composta dal Sindaco, o suo delegato e dai rappresentati dalle OO.SS. di categoria del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Presidente della Commissione è il Sindaco.

2. Il regolamento comunale dispone in ordine alla convocazione ed al funzionamento della Commissione consultiva comunale.

3 Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere sul bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente Regolamento
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4 La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 comma 5 della Legge Regionale 24/95.

Art. 28 – Servizio pubblico non di linea effettuato a mezzo veicolo a trazione animale.

I Comuni, nell'ambito del Regolamento di cui all'art. 3 - comma 12 della Legge Regionale 24/95, dettano norme specifiche per il servizio effettuato con veicoli a trazione animale. ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 del Codice della Strada e dall'art. 226 del Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Art.29 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge richiamate all'art. 2.